

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI**
(LIMITI, CRITERI E MODALITÀ PER L’AFFIDAMENTO)

(approvato con determinazione del Direttore Generale n. 363 del 21 settembre 2010)

TITOLO I **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Art. 1. Oggetto, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce e disciplina i criteri e le modalità di conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa – d’ora in avanti “incarichi” - ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, presso tutte le strutture dipartimentali e della Direzione generale dell’Arpa Umbria.
2. Il presente regolamento non si applica agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell’amministrazione.
3. Il presente regolamento non si applica agli incarichi professionali di progettazione, direzione lavori e collaudo, agli incarichi ricompresi nella disciplina del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), al D.Lgs. 626/1994, alla legge 818/1984, alla legge 203/2003, all’art. 9 Legge 150/2000, Art. 51 c. 6 Legge 449/1997 salvo quanto stabilito nel successivo art.6.
4. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze istituzionali specifiche, definite e temporanee. Non possono riguardare attività generiche o riconducibili alle mansioni ordinarie del personale dipendente. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente della struttura interessata.
5. La competenza al conferimento degli incarichi è del Direttore generale su proposta del dirigente della struttura interessata. Al conferimento degli incarichi si può ricorrere nell’ambito delle previsioni e dei limiti definiti nel presente regolamento e nei documenti di Bilancio e programmazione e sulla base delle direttive della Direzione Generale.

Art. 2. Presupposti di legittimità per il conferimento

1. Tutti gli incarichi di collaborazione autonoma indipendentemente dall’oggetto o dalla tipologia della prestazione possono essere conferiti con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ai sensi degli artt. 2222-2229 e segg. del codice civile e 409 del codice di procedura civile, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.
2. Gli incarichi di lavoro autonomo di natura *occasionale* sono contraddistinti dall’obbligo del collaboratore di compiere un’opera o un servizio con un lavoro prevalentemente proprio, non riconducibile ad attività artistica o professionale esercitata in modo abituale, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con l’Arpa Umbria. Tali incarichi si articolano secondo le seguenti principali tipologie:
 - a. incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d’interesse dell’Agenzia, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell’Agenzia e sarà da questa utilizzato; il requisito essenziale è la

- predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b. incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'Agenzia;
 - c. consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'Agenzia.
3. Gli incarichi di *collaborazione coordinata e continuativa*, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese, nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano con continuità e sotto il coordinamento del committente; conferiti senza vincolo di subordinazione ed al di fuori dell'attività artistica o professionale esercitata in modo abituale, sono caratterizzati dagli elementi:
- della continuità, in contrapposizione alla occasionalità;
 - della coordinazione, costituita dal vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore e l'attività dell'Arpa Umbria, in stretta connessione con le finalità dell'Agenzia;
 - della prestazione prevalentemente personale.
4. Gli incarichi possono essere conferiti in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Agenzia;
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. A tal fine effettuata, nel perseguimento di risultati di economicità, una valutazione ponderata volta a realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane ad evitare sovrapposizione o duplicazione di funzioni;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato.;
 - e) si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Pertanto con professionisti (anche privi di laurea specialistica), iscritti in ordini o albi (le c.d. professioni regolamentate, geometri, periti industriali, consulenti del lavoro, ecc.) e con soggetti operanti nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali (anch'essi non necessariamente in possesso di laurea specialistica).
 - f) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che deriva all'Agenzia dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico. Il dirigente della struttura interessata, relativamente al prezzo, opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta;
 - g) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 4.

- h) Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo in coerenza con i limiti di spesa vigenti, salvo quanto previsto al comma 8.
 - i) Il contratto do prestazione d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.
5. Per specializzazione universitaria ai sensi del presente articolo si intende il conseguimento, fermo restando il diploma di laurea magistrale e suoi equivalenti, di un ulteriore titolo di specializzazione universitaria o di un *master* conseguito presso università e amministrazioni pubbliche o di un titolo di abilitazione professionale idoneo per iscrizioni in albi e elenchi istituiti per legge o l'aver prestato attività professionale di alta specializzazione analoga a quella oggetto dell'incarico, per almeno un biennio, presso enti della pubblica amministrazione. Fermo restando il diploma di laurea, per particolari ambiti professionali caratterizzati da complessa tecnologia ed innovazione, l'alta specializzazione inoltre può essere comprovata attraverso una documentata esperienza professionale almeno quinquennale.
 6. La valutazione delle capacità potenziali dei professionisti non laureati dovrà essere riferita sia all'abilitazione sia al percorso professionale, mentre quest'ultimo dato costituirà l'unico parametro sostanziale per artisti (e simili) ed artigiani, al fine di poter accertare per gli stessi l'esperienza maturata nel settore.
 7. Gli obiettivi e i progetti di cui alla lett. a) del precedente comma 4, sono di norma desumibili dal documento annuale di programmazione nonché dai limiti di spesa quantificati nel bilancio di previsione, fatta salva la facoltà della Direzione Generale di formulare, in corso d'anno, indirizzi specifici per particolari progetti.
 8. La competenza alla proposta per l'affidamento degli incarichi è dei Responsabili delle strutture che intendono avvalersene.
 9. Il dirigente della struttura interessata al conferimento dell'incarico, prima dell'attivazione della procedura di cui ai successivi articoli, verifica presso le strutture dell'Agenzia, attraverso apposita richiesta scritta, l'indisponibilità di risorse interne in possesso delle specifiche competenze professionali.
 11. Gli incarichi possono essere conferiti solo all'esito negativo della verifica di cui al comma precedente.
 12. Al fine di agevolare le procedure di accertamento disciplinate nei commi 9 e 10, l'Agenzia organizza una banca dati delle professionalità e delle specializzazioni possedute dai propri dipendenti, ai fini di un possibile utilizzo per finalità istituzionali, in luogo dell'affidamento di incarichi di lavoro autonomo.

TITOLO II ***PROCEDURE SELETTIVE***

Art. 3. Indizione di avvisi pubblici e predisposizione relativi elenchi di esperti

1. Nel caso in cui tra i soggetti compresi nella banca dati di cui al precedente articolo, comma 12, non vi sia la necessaria professionalità per l'incarico richiesto, e autorizzato dal Direttore Generale, la Sezione Sviluppo Risorse Umane, su richiesta del Dirigente della Struttura di riferimento, provvede ad indire apposito avviso pubblico ai fini della predisposizione di un elenco di esperti tra cui scegliere il soggetto cui conferire l'incarico.

2. Nell'avviso sono indicati:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente, il progetto/ le attività oggetto dell'incarico;
 - b) il termine e le modalità per la presentazione delle domande corredate dei relativi *curricula* e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione;
 - c) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione, tra cui il titolo di studio e le eventuali esperienze professionali e competenze richieste;
 - d) il giorno dell'eventuale colloquio;
 - e) gli argomenti e le modalità dell'eventuale colloquio;
 - f) il luogo e la durata dell'incarico;
 - g) il compenso dell'incarico adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - h) modalità di realizzazione dell'incarico (livello di coordinazione);
 - i) il tipo di contratto per la formalizzazione dell'incarico;
 - j) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
3. Per l'ammissione alla procedura indetta dall'Arpa Umbria l'aspirante deve possedere i seguenti requisiti generali:
 - a. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;
 - b. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - c. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - d. godimento dei diritti civili e politici;
 - e. non essere stato destituito o dispensato ovvero dichiarato decaduto dal servizio presso una pubblica amministrazione;
 - f. essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 5 e 6 del precedente art. 2.
4. I titoli ed i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
5. L'avviso è pubblicato sul sito *internet* dell'amministrazione (sezione "Bandi e concorsi"), per almeno dieci giorni consecutivi, per acquisire le domande di partecipazione alla procedura ed i relativi *curricula* da parte di soggetti esperti. Dell'avviso può essere data pubblicità anche attraverso altri mezzi di comunicazione.
6. Dell'esito della procedura comparativa viene data pubblicità attraverso il sito *internet* dell'amministrazione
7. Successivamente alla scadenza dell'avviso pubblico, sulla base dei *curricula* raccolti la Sezione Sviluppo Risorse Umane di intesa con la Direzione del Dipartimento/Unità operativa ed il Dirigente della Struttura di riferimento, formula un elenco in ordine alfabetico dei soggetti risultati idonei in quanto in possesso dei requisiti richiesti.
8. L'inclusione nell'elenco non attribuisce al soggetto interessato alcun diritto al conferimento di incarichi.

9. L'elenco di esperti ha validità di due anni a decorrere dalla data di predisposizione del medesimo. Durante il periodo di vigenza può essere utilizzato anche per progetti diversi da quello originario.

Art. 4. Procedura comparativa.

1. L'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico, è effettuata tramite una comparazione dei *curricula* dei soggetti che risultano collocati negli elenchi di esperti di cui al precedente articolo 3.
2. Per la comparazione dei *curricula* e l'eventuale colloquio è istituita un'apposita Commissione nominata dal dirigente della Struttura di riferimento che ne assume la presidenza ed è composta da altri due dipendenti inquadrati almeno in categoria D di cui uno svolge anche funzioni di segreteria e verbalizzazione.
3. La comparazione tiene conto dei seguenti criteri di valutazione:
 - a) adeguatezza e pertinenza del titolo di studio e di specializzazione ed eventuali altri titoli formativi o abilitazioni professionali posseduti in relazione all'incarico da conferire;
 - b) livello di professionalità posseduta rispetto anche a precedenti esperienze lavorative in attività attinenti a quella oggetto dell'incarico, con particolare riguardo a precedenti di lavoro specifici nell'amministrazione dell'Agenzia. E' facoltà della Commissione espletare colloqui conoscitivi con uno o più soggetti che risultano collocati negli elenchi.
4. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
5. L'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico con la procedura comparativa di cui al precedente comma 3, non è vincolata al rispetto di alcun ordine di collocazione negli elenchi di esperti.

TITOLO III CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Art. 5. Conferimento degli incarichi senza esperimento della procedura comparativa.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, il Dirigente può conferire gli incarichi in via diretta senza l'esperimento della procedura comparativa, soltanto quando ricorra una delle seguenti situazioni:
 - a. quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 4, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;
 - b. prestazioni lavorative di tipo complementare, non ricomprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata senza alcuna selezione al soggetto affidatario dell'incarico principale, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
 - c. per incarichi a soggetti di notoria ed indiscutibile autorevolezza nel mondo del lavoro o in possesso di professionalità comunque non comparabile ovvero per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto

strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto.

- d. Prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 6. Liste di accreditamento di esperti

1. L'Agenzia può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività. Le liste sono aggiornate almeno ogni due anni.
2. Il responsabile competente ricorre alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto e comunque non inferiore a tre.
3. La scelta viene effettuata valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri:
 - a) abilità professionali riferibili all'incarico da svolgere;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) caratteristiche qualitative e metodologiche e di tempistica della prestazione da rendere;
 - d) entità del compenso professionale richiesto in relazione alla peculiarità.
 - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.
4. Per la predisposizione delle liste, l'Agenzia pubblicizza un apposito avviso pubblico con la indicazione dei requisiti professionali che devono essere posseduti dai soggetti interessati.
5. L'iscrizione nelle liste avviene automaticamente e in ordine alfabetico dei candidati.

Art. 7. Atto di conferimento e relativo contratto di incarico

1. Il conferimento dell'incarico avviene con atto motivato del Direttore Generale su proposta del Dirigente della Struttura di riferimento.
La determinazione di conferire l'incarico è comunicata all'interessato il quale è chiamato a sottoscrivere un contratto di diritto privato nella forma indicata nell'avviso, in cui sono disciplinati, tra gli altri, i seguenti elementi essenziali:
 - a) la natura dell'incarico;
 - b) l'oggetto della prestazione;
 - c) le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
 - d) il luogo in cui viene svolta l'attività;
 - e) la durata della collaborazione;
 - f) il foro competente per le eventuali controversie;
 - g) il compenso.
2. Nel contratto possono altresì essere indicati:

- a. il rimborso delle spese debitamente documentate, per l'attività esterna autorizzata dal committente (vitto, alloggio, viaggio, ecc.);
 - b. ogni altro elemento ritenuto idoneo a favorire il corretto svolgimento del rapporto.
3. Il compenso è calcolato in correlazione alla prestazione richiesta sulla base del principio di massima efficienza (minor costo, massimo risultato), tenendo conto delle tariffe professionali vigenti per le attività oggetto dell'incarico o affini, tenuto anche conto, per professionalità di particolare e più elevata competenza, delle condizioni di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
 4. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.
 5. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né l'inserimento del soggetto nella struttura organizzativa dell'Agenzia, fatte salve le eventuali esigenze di coordinamento, concordate in sede di contratto. Il soggetto incaricato non può svolgere prestazioni in rappresentanza dell'amministrazione.
 6. L'efficacia del contratto di incarico decorre dalla pubblicazione sul sito *internet*, a cura del Dirigente proponente, del provvedimento di incarico con l'indicazione del soggetto, dell'oggetto dell'incarico e del corrispettivo previsto.
 7. Il conferimento di incarichi al di fuori delle prescrizioni di cui al presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità del Dirigente proponente anche per gli eventuali profili di danno erariale e per quanto previsto dall'art. 36, comma 3, del D.Lgs. 165/2001.

Art. 8. Durata e proroga degli incarichi

1. La durata è correlata al progetto o alle attività oggetto degli incarichi e non può superare i tre anni complessivi, compresa l'eventuale proroga.
2. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. L'Agenzia può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati, oppure esclusivamente in presenza di situazioni o circostanze sopravvenute non conosciute o conoscibili al momento del conferimento dell'incarico originario.
3. La proroga è consentita una sola volta e per un periodo non superiore a quello della durata iniziale del contratto.
4. La proroga è comunicata per iscritto dal Dirigente al soggetto incaricato, il quale la sottoscrive per accettazione.
5. In ogni caso uno stesso incarico non può protrarsi per più di tre esercizi finanziari. Non è ammesso che un soggetto cumuli, anche in successione, più incarichi nello stesso esercizio finanziario.
6. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 9 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 10. Rendicontazione e monitoraggio degli incarichi

1. Al fine di consentire il monitoraggio complessivo di tutti gli incarichi conferiti dall'Agenzia, i Dirigenti, ferma restando la pubblicazione prevista al comma 5 dell'art. 7, trasmettono semestralmente al Direttore Generale una rendicontazione e relazione degli incarichi attivati unitamente ai relativi impegni di spesa. I Direttori trasmettono entro e non oltre il quindici luglio ed il quindici gennaio di ciascun anno, alla Sezione Sviluppo Risorse Umane, una ricognizione/rendicontazione degli incarichi attivati, utilizzando l'apposita modulistica (vedi pag. 9).
2. La mancata rendicontazione da parte dei Dirigenti degli incarichi nei termini indicati comporta l'impossibilità di nuovi conferimenti nel successivo semestre.
3. La documentazione anzidetta, unitamente alle informazioni economico-finanziarie già registrate dalla Sezione Contabilità direzionale, Controllo di Gestione e Patrimonio al momento dell'assunzione degli impegni di spesa, è utilizzata per la ricognizione generale di competenza della Sezione Sviluppo Risorse Umane e per i relativi adempimenti previsti dalle normative vigenti.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'amministrazione redige, sulla base delle apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate e lo trasmette, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al nucleo di valutazione, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11. Diritto di accesso

1. Il diritto di accesso agli atti delle procedure di comparazione di cui al presente regolamento è consentito soltanto dopo l'espletamento di ciascuna ed è effettuato secondo le disposizioni contenute nel regolamento dell'Agenzia.

Art. 12. Tutela della privacy

1. I dati personali di cui l'Agenzia viene a conoscenza in applicazione delle procedure oggetto della presente disciplina, sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003. L'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 viene allegata al contratto individuale di incarico.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l'esclusione dalla selezione, ai fini dell'esame dei requisiti di partecipazione posseduti dai candidati. Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui al succitato decreto legislativo, costituisce espressione di tacito consenso al trattamento dei dati personali
3. Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti dall'art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali il diritto di:
 - accedere ai dati che lo riguardano;
 - far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti;
 - far cancellare i dati trattati in violazione di legge;
 - opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
4. Titolare del trattamento è ARPA UMBRIA – Via Pievaiola – S.Sisto - Perugia, nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti di cui sopra.

MODULISTICA per la ricognizione/rendicontazione degli incarichi attivati:

STRUTTURA:

Semestre dal al

Determinazione		Cognome e nome del titolare dell'incarico	Attività/ motivazione	Compenso complessivo lordo	Eventuale rimborso delle spese	Durata contratto	
n.	del					dal	al